



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 26 del 01/04/2016 -
Determinazione nr. 590 del 01/04/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico di reflui urbani da reti fognarie isolate a servizio della località di Bannia e da rete separata di acque meteoriche di dilavamento nella quale si immettono anche reflui urbani dal depuratore a servizio della Zona Industriale di Praturrone in comune di Fiume Veneto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 04.04.12, la Società Acque del Basso Livenza S.p.A., con sede legale in Annone Veneto (VE) Viale Trieste n. 11, è stata autorizzata agli scarichi SC02M e SC03M provenienti da tratti di reti fognarie isolate a servizio della località Bannia e allo scarico SC13M da rete separata di acque meteoriche di dilavamento nella quale si immettono anche le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Zona Industriale di Praturrone in comune di Fiume Veneto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 23.02.15 la suddetta autorizzazione è stata volturata a favore della Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., attuale titolare degli scarichi in oggetto specificati;
- la Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale a Portogruaro (VE) Piazza della Repubblica n.1, con nota di data 09.07.15 assunta al prot. n. 46016 del 16.07.15 ha presentato, a nome del Direttore generale pro-tempore, istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpi idrici vari di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 742 del 04.04.12;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 16.03.16 assunte al prot. n. 15849 del 22.03.16 e di data 25.03.16 assunte al prot. n. 17180 del 25.03.16;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti anche nel fascicolo informatico 2006/9.8/2 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- all01_dichiarazione_fognature, di data 16.03.16;
- all02_scheda_urbane_sc02m, di data 25.03.16;
- all03_scheda_urbane_sc03m, di data 25.03.16;
- all04_scheda_urbane_sc13m, di data 25.03.16;
- all05_plan_sc02m_sc03m, planimetria rete fognaria e scarichi SC02M e SC03M;
- all06_plan_sc13m, planimetria rete fognaria e scarico SC13M;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma del Direttore generale pro-tempore e di data 09.07.15;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- 1) l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi identificati nelle Planimetrie delle reti fognarie "all05... e all06...", così caratterizzati:
 - a) n.1 scarico terminale (SC13M) in corpo idrico superficiale privo di denominazione delle acque provenienti dalla "rete separata acque meteoriche" nella quale confluiscono le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione che tratta i reflui della "rete separata nera", a servizio della zona industriale di Praturlone;
 - b) 2 scarichi terminali SC02M e SC03M provenienti da tratti di rete fognaria di tipo misto che convogliano acque reflue domestiche e meteoriche a servizio della località di Bannia con ubicazione, carico organico e corpo recettore come di seguito specificati:
 - SC02M – ubicato in strada vicinale, 120 a.e., con scarico in "fosso interpodereale senza denominazione" da considerarsi corpo idrico superficiale;
 - SC03M – ubicato in strada comunale, 120 a.e., con scarico in "fosso senza denominazione" da considerarsi corpo idrico superficiale;
- 2) gli scarichi SC02M e SC03M di cui si chiede l'autorizzazione fanno parte dell'agglomerato denominato "Bannia" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti è pari a 1.578, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati, ai sensi della L.R. 6 del 26.07.2013, approvata con Del. D'Assemblea n. 9 del 26.06.15 dalla Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato (CATO Interregionale "Lemene"); lo scarico SC13M fa parte dell'agglomerato denominato "Zona Industriale via Malignani" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti è pari a 180 come indicato nella scheda di rilevamento;
- 3) la "rete separata nera" di cui al punto 1 lettera a) convoglia acque reflue domestiche e ad esse assimilate e l'impianto di depurazione ha una potenzialità di 145 abitanti equivalenti;
- 4) le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria di al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale e non subiscono alcun trattamento finale di depurazione;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Direttore Generale pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 48561 del 30.07.15, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale e il Comune di Fiume Veneto.

VISTA l'Autorizzazione allo scarico dal depuratore nella fognatura per acque meteoriche con scarico terminale SC13M n. 12/02SCAR, di data 10.02.2012 e successivo Rinnovo n. 15/4 SCAR di data 03.09.15 rilasciati dal Comune di Fiume Veneto;

EVIDENZIATO che:

- gli scarichi che provengono da agglomerato inferiore a 2.000 A.E. e recapitano in corsi d'acqua superficiali, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 152/06, devono essere sottoposti ad un "trattamento appropriato" in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- il "trattamento appropriato", come definito nell'art. 74 comma 1 lettera ii) del D.Lgs. 152/06, è il *"trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto"*;
- il "trattamento appropriato", come indicato nel paragrafo 3 "Indicazioni generali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, *"...può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti...Per ...agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 a.e., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale..."*;

DATO ATTO quindi che la legge stabilisce che gli scarichi debbano essere sottoposti ad un trattamento appropriato, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, come indicato nel D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO che ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone con nota prot. n. 30556/P/GEN/DPN di data 11.09.15 assunta al prot. n. 55343 del 14.09.15 ha evidenziato che *" si ritiene opportuno che lo scarico terminale SC13M rispetti almeno i limiti di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006...dovrà essere effettuata una verifica delle attività produttive allacciate all'Impianto di Depurazione..."*;

CONSIDERATO che nella scheda di rilevamento di scarico del 25.03.16, relativa allo scarico SC13M, sottoscritta dal titolare dello scarico, viene specificato, tra l'altro che *"Ad oggi, non ci risultano autorizzati scarichi industriali"* nella fognatura;

RITENUTO, pertanto, che:

- per lo scarico SC13M, che convoglia anche le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, debba essere rispettata la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 13, 14 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso, fermo restando l'obbligo di conformarsi anche ai limiti di tabella 3 del suddetto allegato qualora vengano convogliate allo scarico acque reflue industriali;
- per gli scarichi SC02M e SC03M ai sensi degli artt. 14, 13 e 23 delle Norme di attuazione del D.P.G.R. n. 384/82, debbano essere rispettati i limiti della tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al Decreto medesimo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di totali € 150,00 introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni" comprese nella reversale n. 6887 del 22.10.2015 di totali € 300,00;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia, per questa pratica di autorizzazione allo scarico sono pari ad € 150,00, quindi comprese nell'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è autorizzata, in persona del Direttore Generale Pro tempore, agli scarichi SC02M e SC03M provenienti da tratti di reti fognarie isolate a servizio della località Bannia e allo scarico SC13M da rete separata di acque meteoriche di dilavamento nella quale si immettono anche le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Zona Industriale di Praturlone in comune di Fiume Veneto, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione SC13M, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101, in particolare la tabella A1 del Piano generale di Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82 fermo restando l'obbligo di conformarsi anche ai limiti di tabella 3 del suddetto allegato qualora

- vengano convogliate allo scarico acque reflue industriali;
- b) deve essere rispettata, per gli scarichi SC02M e SC03M la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articolo 101, in particolare la tabella C1 del Piano generale di Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82;
 - c) gli scarichi devono avvenire anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - d) tutti gli scarichi devono essere resi accessibili, immediatamente a monte del corpo recettore, per il controllo da parte dell'autorità competente;
 - e) i campionamenti degli scarichi di cui alle lettere a) e b) devono potersi espletare con le modalità ed i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento del presente atto:
- a) allo scarico SC13M ogni quattro mesi almeno sui parametri: COD, BOD, materiali in sospensione totali, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P);
 - b) agli scarichi SC02M e SC03M almeno ogni quattro mesi sui parametri: COD, BOD, materiali in sospensione totale;
- I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione degli Enti preposti al controllo.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06;
5. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 03.04.2020. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta idraulico o altri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
- di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di

- altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 11. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia, per questa pratica di autorizzazione allo scarico, sono pari ad € 150,00 quindi comprese nell'importo versato.
 12. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
 13. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al CATO Interregionale del Lemene, al Comune di Fiume Veneto, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamete al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Sergio Cristante.

Pordenone, li 01/04/2016

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni